

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta;

Richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

Richiamata l'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata, con cui si è demandato alle Regioni e alle Province autonome l'approvazione di una specifica legge che realizzi gli obiettivi concordati nell'intesa stessa, tra i quali ed, in particolare, la disciplina di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale e l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale;

Considerato che nell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata sono contenute indicazioni in ordine all'esclusione degli interventi sugli edifici abusivi, nei centri storici e nelle aree di inedificabilità assoluta, nonché alla possibilità di limitare gli interventi in relazione ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Considerato che la l.r. 24/2009, in linea con l'Intesa, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;

Richiamato in particolare l'art. 11 della l.r. 24/2009 che prevede che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della legge stessa, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

- a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
- b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
- c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
- d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4;

Dato atto che è necessario prioritariamente individuare i contenuti di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma dell'art. 11 della l.r. 24/2009, poiché costituiscono il presupposto tecnico ed amministrativo per definire successivamente le misure di semplificazione per

l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate di cui alla lettera b);

Dato atto che gli uffici competenti in materia di energia, di urbanistica e di ambiente si sono ripetutamente sentiti nei mesi di settembre ed ottobre, al fine di formulare una proposta tecnica che consenta di dare piena attuazione alla l.r. 24/2009, formulando proposte in merito agli elementi previsti dall'art. 11 della legge stessa;

Considerato che, relativamente agli aspetti correlati alla certificazione energetica, la Giunta regionale ha adottato, con deliberazione n. 3014 in data 23 ottobre 2009, le definizioni integrative, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia);

Considerato altresì che, relativamente agli aspetti correlati alla sostenibilità ambientale, gli uffici competenti della Direzione hanno inteso fare riferimento al protocollo redatto nell'ambito di ITACA, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, che è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli appalti pubblici e opera da molti anni nel campo della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici attraverso il Gruppo di lavoro interregionale per la bioedilizia;

Dato altresì atto che il sistema di valutazione del protocollo "ITACA" è caratterizzato da una serie di peculiarità specifiche che lo caratterizzano per essere uno dei sistemi più efficaci oggi disponibili al mondo, poiché è un sistema riconosciuto a livello internazionale, consente di valutare le prestazioni globali dell'edificio, rende possibile la contestualizzazione dello strumento di valutazione al territorio in cui è applicato e può essere adattato a qualsiasi esigenza di applicazione e di destinazione d'uso dell'edificio;

Preso quindi atto che, in applicazione della lettera a) del comma 1, dell'art. 11 della l.r. 24/2009, gli uffici competenti della Direzione ambiente hanno provveduto ad adattare i criteri di valutazione proposti dal protocollo "ITACA", alle caratteristiche del patrimonio edilizio regionale, mantenendo ferma la metodologia di base;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2004, è stata raggiunta l'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali in merito alla presente proposta di deliberazione con nota in data 15 dicembre 2009, prot. n. 6286 - pos. 3.1.3;

Considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 16 dicembre 2009 in merito ai contenuti della presente deliberazione;

Ravvisata l'opportunità, anche in virtù della competenza primaria della Regione in materia urbanistica e della rilevanza delle finalità perseguite, dare peso agli obiettivi che correlano il mantenimento e il miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici al loro incremento volumetrico e che stabiliscono la semplificazione delle forme di attuazione degli interventi edilizi, superando il carattere straordinario e congiunturale delle indicazioni previste nell'Intesa e privilegiando misure durevoli nel tempo;

Ravvisata altresì l'opportunità di limitare gli adempimenti tecnici ed amministrativi a carico del cittadino per gli interventi di ampliamento di minore rilievo in termini volumetrici previsti dall'art. 2 della l.r. 24/2009, nell'ottica di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale, ritenendo che ridotti ampliamenti volumetrici non possano determinare modificazioni significative alla sostenibilità ambientale complessiva degli edifici stessi;

Ritenuto quindi opportuno approvare i criteri e le modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, nonché il modulo per la richiesta di realizzazione degli interventi di ampliamento, secondo le disposizioni previste dall'art. 5, comma 2, della l.r. 24/2009, contenuto nell'allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, al fine di perseguire in modo efficiente ed efficace le finalità previste dalla legge stessa;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta congiunta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena e previe intese con l'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- 2) di approvare il modulo per la richiesta di realizzazione degli interventi di ampliamento, secondo le disposizioni previste dall'art. 5, comma 2, della l.r. 24/2009, contenuto nell'allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, stabilendo che il medesimo possa essere modificato con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di urbanistica;
- 3) di stabilire che gli uffici competenti del Dipartimento territorio e ambiente e del Dipartimento industria, artigianato ed energia provvedano a realizzare mirate azioni di informazione circa i contenuti della l.r. 24/2009 e delle relative deliberazioni attuative agli uffici tecnici degli enti locali, nonché degli ordini professionali interessati;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata - per estratto - sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IR/

§



CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le seguenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, anche in attuazione dell'“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e Province autonome, sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, sancita il 1° aprile 2009.
2. Le disposizioni si applicano al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali (PRG).
3. Sono esclusi gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti, in contrasto con le destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali (PRG), ossia quelle non ammesse, o per le quali è prevista la delocalizzazione, dai vigenti PRG con riferimento alle singole zone o sottozone del PRG. Si intendono invece “previste” le destinazioni d'uso ammesse, o comunque quelle esistenti nelle singole zone o sottozone di PRG, per le quali i piani regolatori consentono interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione o ampliamento, di demolizione e ricostruzione.
4. I parametri che determinano il miglioramento della qualità degli edifici e la sostenibilità ambientale sono stabiliti in cinque classi (A^{+}_{sa} , A_{sa} , B_{sa} , C_{sa} , e D_{sa}) a seguito delle verifiche previste dalle schede analitiche allegate alle presenti disposizioni.
5. I parametri che determinano l'efficienza energetica sono definiti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 2

(Modalità applicative per l'individuazione del "volume esistente")

1. Al fine dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 24/2009, si definiscono le seguenti unità di misura:
 - a) per *volume esistente* (V_E), si intende il volume derivante dal prodotto della superficie lorda agibile (Slg^1) dei piani fuori terra compresi i sottotetti, a prescindere dal loro utilizzo, per la corrispondente altezza lorda riferita a ciascun piano;
 - b) per *volume di piano regolatore* (V_{PRG}), si intende quello ottenuto moltiplicando l'indice di densità fondiaria di zona (I) per la superficie fondiaria (SF) di pertinenza, ad eccezione degli edifici destinati ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi per i quali V_{PRG} si intende quello ottenuto moltiplicando la superficie coperta per l'altezza massima definite dal PRG;
 - c) per *volume totale* (V_{TOT}), si intende il volume di piano regolatore (V_{PRG}) incrementato della percentuale di ampliamento prevista dalla l.r. 24/2009;
 - d) per *volume dell'ampliamento* (V_A), si intende il volume derivante dal prodotto della nuova superficie lorda agibile (Slg) dei piani fuori terra, per la corrispondente altezza lorda riferita a ciascun piano.
2. Nei casi in cui non sia determinato l'indice di densità fondiaria di zona (I) – come ad esempio zone territoriali di tipo A e di tipo E o zone territoriali in cui non sia stato approvato lo strumento attuativo - V_{TOT} equivale a V_E incrementato della percentuale di ampliamento prevista dalla l.r. 24/2009.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 24/2009 per la sola destinazione ad abitazione permanente o principale, sono computabili anche le superfici agibili relative ai piani seminterrati, a prescindere dal loro utilizzo.
4. Dal computo di cui al comma 1, sono detratti i volumi che sono stati oggetto di condono edilizio.

Articolo 3

(Interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009)

1. Gli interventi di ampliamento fino al 20% sugli edifici in cui il volume esistente (V_E) sia inferiore a 2.000 m³ sono realizzati a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti.
2. Gli interventi di ampliamento fino al 20% - che determinino la creazione di una nuova unità immobiliare o sugli edifici il cui volume esistente (V_E) sia superiore a 2.000 m³ - sono realizzati a condizione che:
 - a) siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti;

¹ Deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999.

Superficie lorda agibile (Slg). La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni

- b) sia raggiunta almeno la classe B_{sa} di sostenibilità ambientale;
- c) sia assicurato il corretto inserimento ambientale dei volumi, mediante la realizzazione dell'ampliamento:
 - c.1) in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (V_E) è uguale al volume (V_{PRG});
 - c.2) in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (V_E) è inferiore al volume (V_{PRG});
 - c.3) in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, fino al raggiungimento del volume totale (V_{TOT}), se il volume esistente (V_E) è superiore al volume (V_{PRG});
 - c.4) esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (V_E) è superiore al volume (V_{TOT}).
- 3. Le verifiche di cui al comma 2, lettera b), sono effettuate almeno sulla porzione dell'edificio oggetto dell'ampliamento, mediante la compilazione delle schede contenute nell'allegato alle presenti disposizioni.
- 4. Nel caso di interventi di ampliamento fino al 20% sugli edifici destinati ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi, il cui volume esistente (V_E) sia superiore a 2.000 m^3 , fermo restando le verifiche di cui alla lettera a), b) e c), del comma 2, l'ampliamento può essere realizzato anche all'esterno della sagoma esistente nella sola misura eccedente l'utilizzo dei volumi realizzabili all'interno della sagoma stessa.
- 5. Per tutti gli interventi di ampliamento previsti dall'art. 2 della l.r. 24/2009, la destinazione d'uso della parte ampliata deve essere la medesima di quella dell'edificio esistente.

Articolo 4

(Interventi di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. 24/2009)

1. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti, nonché la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare la cui verifica è effettuata mediante la compilazione delle schede contenute nell'allegato alle presenti disposizioni, assicurando il raggiungimento almeno della "classe B_{sa} ".

Articolo 5

(Disposizioni comuni agli interventi di ampliamento)

1. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 24/2009 nelle zone territoriali di tipo A sono ammessi alle condizioni previste all'art. 6 della l.r. 24/2009 e che gli edifici classificati in contrasto con l'ambiente² per volumetria ($E2a$) e tipologia

² Come definiti da deliberazione della Giunta regionale in data 15 febbraio 1999, n. 418. Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste all'art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG) e all'art. 21

(E2c) ed i bassi fabbricati (E4) siano ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell'ambiente) o alla categoria E3 (basso fabbricato inserito nell'ambiente).

Articolo 6

(Ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo per il rilascio della concessione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) della l.r. 24/2009)

1. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 al netto delle eventuali riduzioni già previste, nel caso degli interventi che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio sono previste nei seguenti casi:
 - a) riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, della l.r. 24/2009, raggiunga almeno la classe B_{sa} ;
 - b) riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 24/2009 raggiunga almeno la classe A_{sa}.
2. Nel caso in cui, a seguito degli interventi di cui agli articoli 2, 3, e 4 della l.r. 24/2009, siano integralmente rimosse dagli edifici le coperture di materiali contenenti amianto (MCA) gli oneri di cui all'art. 64 della l.r. 11/1998 non sono dovuti.



**Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale
n. 3753 in data 18/12/2009**

ALLEGATO ALL'ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 24/2009

Tipo di intervento:	
Ampliamento ai sensi dell'art. 2 della l.r. 24/2009	☐
Realizzazione di nuova unità immobiliare ai sensi dell'art. 2 della l.r. 24/2009	☐
Demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 24/2009	☐
Demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della l.r. 24/2009	☐
Installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m ³ , ai sensi dell'art. 10 della l.r. 24/2009	☐

Condizioni:	
L'unità immobiliare: - non è, anche solo parzialmente, abusiva, non sorge su aree demaniali o vincolata ad uso pubblico o dichiarata inedificabile per legge con sentenza o provvedimento attuativo (così come indicato all'art. 6 comma 2, lettera a) della l.r. 24/2009); - non è oggetto di notifica ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (così come indicato all'art. 6 comma 2, lettera b) della l.r. 24/2009); - non è classificata dal PRG come monumento o documento (così come indicato all'art. 6 comma 2, lettera c) della l.r. 24/2009); Sulla unità immobiliare non sono stati precedentemente realizzati interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 24 /2009, così come disposto dall'art. 5, comma 5 della medesima legge.	
L'intervento è realizzato su una unità immobiliare posta nelle zone territoriali di tipo A, in presenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.	☐
L'intervento è realizzato su una unità immobiliare classificata di pregio dagli strumenti urbanistici, sono quindi esclusi gli interventi di cui all'articolo 3.	☐
La/le unità immobiliari interessate dall'/dagli intervento/i ha/hanno acquisito titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2008 (così come indicato all'art. 2 comma 5 della l.r. 24/2009).	☐
La/le unità immobiliari interessate dall'/dagli intervento/i ha/hanno acquisito titolo abilitativo entro il 31 dicembre 1989 (così come indicato all'art. 3 della l.r. 24/2009).	☐
L'intervento è realizzato su unità immobiliari destinate ad attività commerciali ed è conforme alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.	☐
L'intervento è realizzato su unità immobiliari destinate ad uso residenziale poste nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998.	☐

Documentazione allegati ai sensi dell'art. 5 della l.r. 24/2009:	
Titolo di legittimazione.	
Planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare (escluso intervento di cui all'art. 10, della l.r. 24/2009).	
Dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della l.r. 24/2009, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.	
Relazione contenente gli schemi ed il calcolo dei volumi esistenti e di quelli in ampliamento.	

Volumi come definiti dalla D.G.R. _____/2009		
Volume Esistente (V _E)	m ³	
Volume di Piano Regolatore (V _{PRG}) (esclusi i casi di cui all'art. 2, c. 2 dell'allegato A alla D.G.R.)	m ³	
Volume Totale (V _{TOT})	m ³	
Volume ampliamento (V _A) = Volume Totale (V _{TOT}) - Volume Esistente (V _E)	m ³	

Edifici con volume esistente superiore a 2.000 mc.	
a) il volume esistente (V _E) sia uguale al volume (V _{PRG}), l'ampliamento è realizzabile in parte o in toto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente;	☐
b) il volume esistente (V _E) sia inferiore al volume (V _{PRG}), l'ampliamento è realizzabile in parte o in toto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente fino al raggiungimento del volume totale (V _{TOT});	☐
c) il volume esistente (V _E) sia superiore al volume (V _{PRG}), l'ampliamento è realizzabile in parte o in toto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente fino al raggiungimento del volume totale (V _{TOT});	☐
d) il volume esistente (V _E) sia superiore al volume (V _{TOT}), l'ampliamento è realizzabile esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente.	☐

Valutazione della sostenibilità ambientale - Allegato A) alla D.G.R. _____/2009						
☐	Intervento di cui all'art. 2, l.r. 24/2009 (valutazione volontaria)	☐ A ⁺ _{sa}	☐ A _{sa}	☐ B _{sa}	☐ C _{sa}	☐ D _{sa}
☐	Intervento di cui all'art. 2, l.r. 24/2009 (V _E > 2.000 m ³)					
☐	Intervento di cui all'art. 2, l.r. 24/2009 (nuova unità immobiliare)					
☐	Intervento di cui all'art. 3 e 4 l.r. 24/2009					

Note

ALLEGATO AI CRITERI ED ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.

SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

SISTEMA DI VALUTAZIONE

1. Interventi di cui agli Art. 3 e 4 della l.r.24/2009

Il sistema di valutazione permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ai 15 sub-criteri individuati.

I criteri sono associati a caratteristiche specifiche, ovvero:

- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente, in relazione a scenari prestazionali oggettivi e predefiniti;
- perseguono un obiettivo di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica.

In base alla specifica prestazione, l'edificio, per ogni sotto-criterio riceve un punteggio pari a -1, 0, +3, +5.

Lo zero rappresenta lo standard di paragone riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti. In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:

-1	rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.
0	rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento rappresenta la pratica corrente.
3	rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. E' da considerarsi come la migliore pratica corrente.
5	rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente migliore, di carattere sperimentale.

Il punteggio è assegnato in base alle indicazioni contenute nelle "Schede descrittive" di ogni criterio di valutazione e al relativo metodo di verifica.

Le informazioni riportate in ogni scheda sono:

- l'esigenza, ovvero l'obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire;
- l'indicatore di prestazione; è il parametro utilizzato per valutare il livello di prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione; può essere di tipo quantitativo o qualitativo;
- l'unità di misura, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo;
- il metodo di verifica, che definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- le strategie di riferimento, che indica a livello non vincolante e di indirizzo possibili soluzioni per ottimizzare la prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- la scala di prestazione, che definisce il punteggio ottenuto dall'edificio in base al livello dell'indicatore di prestazione determinato applicando il metodo di verifica.

Ad ogni macro-area, è stato attribuito un peso in base alle caratteristiche del territorio regionale (vedi Tabella A), allo stesso modo all'interno della macro-area è stato attribuito un peso ad ogni sub-criterio in funzione dell'importanza del criterio stesso all'interno dell'area in cui è inserito.

La somma dei punteggi ottenuti nelle singole schede, è quindi riverificata secondo il peso attribuito ad ogni sub-criterio e determina il punteggio associato a ciascuna macro-area di valutazione.

La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque macro-aree di valutazione, a sua volta riponderata secondo il peso attribuito alla specifica macro-area determina il punteggio finale del fabbricato e l'appartenenza dello stesso in una delle cinque classi di valutazione.

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE/100 Ottenuto dalla compilazione delle schede di valutazione delle macro-aree	CLASSE di valutazione della sostenibilità ambientale (sa)
Compreso tra 85 -100	A ⁺ _{sa}
Compreso tra 70 - 84	A _{sa}
Compreso tra 55 - 69	B _{sa}
Compreso tra 41 - 54	C _{sa}
Inferiore a 40	D _{sa}

Sono di seguito riportate le schede analitiche.

Tabella A

ELENCO SCHEDE	N° scheda	Peso dei criteri <i>di cui all'art.1, comma 2 della l.r. 24/2009</i>	
		intervento destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea	intervento destinato ad usi ed attività produttive, artigianali o commerciali e ad attività turistiche e ricettive extra- alberghiere
1. Qualità del sito		15%	15%
1.1 Riutilizzo di strutture esistenti	1	40%	40%
1.2 Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico	2	60%	60%
2. Consumo di risorse		45%	45%
2.1 Prestazione energetica globale	3	35%	39%
2.2 Fonti rinnovabili	4	15%	19%
2.3 Energia elettrica da fonti rinnovabili	5	15%	-
2.4 Materiali eco-compatibili	6	25%	29%
2.5 Consumo di acqua potabile per uso interno	7	10%	13%
3. Carichi Ambientali		15%	15%
3.1 Emissioni di CO ₂ equivalente	8	50%	50%
3.2 Rifiuti solidi (uso domestico) <i>in alternativa alla scheda 3.3</i>	9	50%	-
3.3 Rifiuti solidi (uso non domestico) <i>in alternativa alla scheda 3.2</i>	10	-	50%
4. Qualità ambientale		15%	15%
4.1 Ventilazione	11	40%	40%
4.2 Benessere visivo	12	20%	20%
4.3 Benessere acustico	13	40%	40%
5. Qualità del servizio		10%	10%
5.1 Accessibilità	14	20%	20%
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa	15	80%	80%

1_RIUTILIZZO DI STRUTTURE ESISTENTI		
AREA DI VALUTAZIONE		1. Qualità del sito
CRITERIO		1.1 Condizioni del sito
ESIGENZA		Favorire il riutilizzo dei fabbricati esistenti. Disincentivare le demolizioni e ricostruzioni in presenza di fabbricati e di strutture recuperabili.
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Percentuale di superficie lorda agibile (Slg) della costruzione che viene riutilizzata.
UNITÀ DI MISURA		%
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio si proceda come segue: • calcolare la superficie lorda agibile (Slg) dell'edificio esistente (A); • calcolare la superficie lorda agibile (Slg) dell'edificio esistente riutilizzata senza ricorso ad interventi di demolizione su elementi strutturali (B); • calcolare il rapporto tra la superficie lorda agibile (Slg) riutilizzata e quella complessiva dell'edificio esistente: $B/A \times 100$; • confrontare il valore ottenuto con la scala di prestazione.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		Utilizzare superfici e volumi esistenti ai fini dell'ampliamento in modo tale da favorire il miglioramento energetico di tutto l'edificio, nel rispetto della tipologia originaria dello stesso.
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO (P)		%
NEGATIVO	-1	$P = 0$
SUFFICIENTE	0	$0 < P \leq 40$
BUONO	3	$40 < P \leq 80$
OTTIMO	5	$80 < P \leq 100$
NOTE		Nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio sia ritenuta prevalente rispetto al recupero, per motivi di interesse generale e risulti coerente con le indicazioni della pianificazione eliminando fattori di incompatibilità ambientale, paesaggistica o urbanistica il punteggio attribuito al presente sub criterio viene attribuito interamente al sub criterio 1.2. Le motivazioni sono riportate nella relazione progettuale.

2_ INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO URBANO E PAESAGGISTICO		
AREA DI VALUTAZIONE		1. Qualità del sito
CRITERIO		1.2 Pianificazione urbanistica e territoriale.
ESIGENZA		Rafforzare o promuovere l'identità dei contesti urbani e rurali.
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Rapporto tra localizzazione e tipo di intervento.
UNITÀ DI MISURA		Qualitativo
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		Per il calcolo dell'indicatore di prestazione ed il relativo punteggio si proceda scegliendo tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		Ottenere una riqualificazione del paesaggio urbano attraverso un miglior inserimento del fabbricato e l'eliminazione degli elementi di contrasto.
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		
NEGATIVO	-1	Intervento non coerente con le tipologie e/o i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area urbanizzata che non rispetta gli allineamenti e le altezze del tessuto in cui è inserito.
SUFFICIENTE	0	Intervento coerente con le tipologie e i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area urbanizzata che rispetta gli allineamenti e le altezze del tessuto in cui è inserito.
BUONO	3	Intervento di recupero di edifici con tecniche anche innovative e/o materiali tradizionali del luogo. Intervento in area urbanizzata che rispetti gli allineamenti e le altezze e che contribuisca alla valorizzazione del contesto con tipologie edilizie coerenti con quelle caratterizzanti il luogo.
OTTIMO	5	Intervento su edifici con tecniche anche innovative e/o materiali tradizionali derivanti anche da recupero e riciclo. Intervento interno al tessuto costruito che rispetti allineamenti, le altezze e tipologie edilizie ed urbanistiche coerenti con quelle caratterizzanti il luogo eliminando gli elementi edilizi ed urbanistici in contrasto.
NOTE		Si demanda alla relazione tecnica la descrizione delle caratteristiche dell'intervento al fine di determinare il punteggio relativo allo scenario derivante dalla suddetta scala di prestazione. Nel caso in cui venga attribuito al presente sub-criterio il punteggio della scheda 1.1, la relazione evidenzierà le motivazioni in modo dettagliato e verrà allegata l'eventuale documentazione necessaria.

3_PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE		
AREA DI VALUTAZIONE	2. Consumo di risorse	
CRITERIO	2.1 Energia primaria globale richiesta dall'edificio	
ESIGENZA	Ridurre i consumi energetici globali	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria globale e il requisito minimo previsto dalle delibere applicative della l.r. 21/2008	
UNITÀ DI MISURA	%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: - calcolare il fabbisogno annuo di energia primaria globale come previsto dalla l.r. 21/2008; fino all'entrata in vigore delle delibere attuative della l.r. 21/2008 relative al metodo di calcolo previsto dalla legge stessa, il fabbisogno annuo di energia primaria globale prende a riferimento esclusivamente il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale; - calcolare il valore limite di legge del fabbisogno annuo di energia primaria globale; fino all'entrata in vigore delle delibere attuative della l.r. 21/2008 relative al metodo di calcolo previsto dalla legge stessa, il fabbisogno annuo prende a riferimento esclusivamente il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale, sulla base di quanto indicato nella DGR 3014 del 30/10/2009; - calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia primaria globale e il relativo valore limite, sopra indicati; - verificare il livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato con i valori riportati nella scala di prestazione.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Al fine di limitare il consumo di energia primaria globale è opportuno isolare adeguatamente l'involucro edilizio per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile gli apporti solari gratuiti. Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è raccomandabile definire una strategia complessiva di isolamento termico, che tenga conto della tipologia di materiale isolante e del relativo spessore e verificare la possibilità di condensa interstiziale posizionando, se necessario, una barriera al vapore. Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive e utilizzare preferibilmente telai in metallo con taglio termico o in legno. È consigliabile utilizzare, dove possibile, sistemi solari passivi, cioè dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell'energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti da elementi tecnici "speciali" dell'involucro edilizio che forniscono un apporto termico "gratuito" aggiuntivo. Nel scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie e in quella estiva. È inoltre importante curare la scelta della tipologia ed il dimensionamento degli impianti tecnologici che influenzano i consumi di energia dell'edificio.	
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO (P)	%	
NEGATIVO	-1	P > 100

SUFFICIENTE	0	$80 < P \leq 100$
BUONO	3	$50 < P \leq 80$
OTTIMO	5	$P \leq 50$
NOTE		-

4_FONTI RINNOVABILI			
AREA DI VALUTAZIONE		2. Consumo di risorse	
CRITERIO		2.2 Energia da fonti rinnovabili	
ESIGENZA		Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Rapporto tra il fabbisogno di energia primaria globale coperto da fonti rinnovabili e l’energia primaria globale richiesta dall’edificio.	
UNITÀ DI MISURA		%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		La verifica del criterio comporta la seguente procedura: - calcolare il fabbisogno annuo di energia primaria globale come previsto dalla l.r. 21/2008; - calcolare il contributo di energia primaria prodotta da impianti a fonte rinnovabile; - calcolare il rapporto percentuale tra energia primaria prodotta da impianti a fonte rinnovabile e il fabbisogno annuo di energia primaria globale; fino all’entrata in vigore delle delibere attuative della l.r. 21/2008 relative al metodo di calcolo previsto dalla legge stessa, il fabbisogno annuo di energia primaria globale prende a riferimento esclusivamente il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale; - verificare il livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato con i valori riportati nella scala di prestazione.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		È consigliabile prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili, (quali ad esempio il solare termico, le biomasse, ecc...) per coprire almeno in parte il fabbisogno energetico degli edifici.	
SCALA DI PRESTAZIONE			
PUNTEGGIO (P)		In zone A di PRG	In tutte le altre zone di PRG
NEGATIVO	-1	< 10	< 20
SUFFICIENTE	0	10 < P ≤ 20	20 < P ≤ 30
BUONO	3	20 < P ≤ 40	30 < P ≤ 50
OTTIMO	5	P > 40	P > 50
NOTE		-	

5_ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (solo residenziale)			
AREA DI VALUTAZIONE		2. Consumo di risorse	
CRITERIO		2.3 Energia da fonti rinnovabili	
ESIGENZA		Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione.	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Rapporto tra la produzione in loco di energia elettrica generata da fonti rinnovabili o da cogenerazione e un consumo standard convenzionale	
UNITÀ DI MISURA		%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		La verifica del criterio comporta la seguente procedura: - calcolo del consumo standard; - calcolo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile o da cogenerazione; - calcolo del rapporto tra l’energia elettrica prodotta dagli impianti considerati e il totale dei consumi elettrici convenzionali; - individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuzione del punteggio.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		-	
SCALA DI PRESTAZIONE			
PUNTEGGIO			
		≤ 3 piani	> 3 piani
NEGATIVO	-1	Produzione = 0% del fabbisogno	Produzione = 0% del fabbisogno
SUFFICIENTE	0	Produzione pari ad un valore compreso tra 0% e 30% del fabbisogno	Produzione compresa tra 0% e 15% del fabbisogno
BUONO	3	Produzione pari ad un valore compreso tra il 30% e il 50% del fabbisogno	Produzione pari ad un valore compreso tra il 15% e il 30% del fabbisogno
OTTIMO	5	Produzione superiore al 50% del fabbisogno	Produzione superiore al 30% del fabbisogno
NOTE		NB: Nel caso in cui, per comprovati vincoli e prescrizioni forniti dagli uffici competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, vi sia l’impossibilità di intervenire con l’installazione di impianti di fonti rinnovabili, il punteggio di questa scheda è da considerarsi sufficiente (punteggio =0).	

6 MATERIALI ECOCOMPATIBILI	
AREA DI VALUTAZIONE	2. Consumo di risorse
CRITERIO	2.4 Materiali ecocompatibili
ESIGENZA	Favorire l'impiego di materiali riciclabili e recuperabili o comunque con ciclo di vita sostenibile, senza eccessivi costi energetici al fine di diminuire il consumo di nuove risorse.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Percentuale dei materiali riciclabili e/o recuperabili che sono stati utilizzati nell'edificio.
UNITÀ DI MISURA	%
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 1. Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione nell'edificio (nel caso di edifici esistenti o di parti di edificio esistente considerare i materiali utilizzati per la realizzazione dell'edificio). Gli elementi possono riguardare la STRUTTURA (Solai, travi, pilastri, muri portanti, sono esclusi dal calcolo fondazioni e cordoli), il MANTO DI COPERTURA ed i PAVIMENTI. 2. Per ciascuno degli elementi indicati vengono riportate le percentuali utilizzate nell'intervento. 3. Le percentuali dei materiali/componenti riciclabili e/o recuperabili rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento per le categorie prese in considerazione sono valutati comparandoli con quelle di una scala di valutazione che assegna un punteggio. I punteggi assegnati per ciascuna categoria si sommano a determinare il valore del criterio secondo le indicazioni dello Strumento di calcolo di seguito riportato. Nel caso in cui il proponente ritenga di dover inserire nel calcolo materiali e/o componenti non compresi fra quelli indicati è tenuto a darne motivazione fornendo la documentazione che ne attesta il carattere di riciclabilità e/o di recuperabilità. 4. Confronto del valore calcolato con la scala di prestazione della tabella di calcolo proposta di seguito e attribuzione del punteggio.
SCALA DI PRESTAZIONE	
-1	$P < 4$
0	$4 < P < 10$
3	$10 < P < 14$
5	$P \geq 14$
NOTE	-

Tabella di calcolo della scheda 6_Materiali eco-compatibili

categoria	Percentuale di materiale riciclabile/recuperabile	Sommatoria delle singole percentuali	Scala di prestazione degli elementi strutturali				PUNTEGGIO RAGGIUNTO PER STRUTTURA
1) Struttura (peso:8/20)	___ % legno	___ %	<20%	=>20%, <50%	=>50%, <70%	=>70%	—
	___ % pietra						
	___ % acciaio						
	___ % altro (specificare anche in relazione) _____		0	2	4	8	

categoria	Percentuale di materiale riciclabile/recuperabile	Sommatoria delle singole percentuali	Scala di prestazione degli elementi strutturali				PUNTEGGIO RAGGIUNTO PER PAVIMENTI
2) Pavimenti (peso:6/20)	___ % legno	___ %	<20%	=>20; <35%	=>35%, <50%	=>50%	—
	___ % pietra						
	___ % altro (specificare anche in relazione) _____		0	2	4	6	

categoria	Percentuale di materiale riciclabile/recuperabile	Sommatoria delle singole percentuali	Scala di prestazione degli elementi strutturali				PUNTEGGIO RAGGIUNTO PER MANTI DI COPERTURA
3) Manti di copertura (peso:6/20)	___ % legno	___ %	<20%	=>20; <50%	=>50%, <70%	=>70%	—
	___ % losa						
	___ % tegola in laterizio						
	___ % rame		0	2	4	6	
	___ % altro (specificare anche in relazione) _____						

							PUNTEGGIO TOTALE _____
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

7_ CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USO INTERNO		
AREA DI VALUTAZIONE	2. Consumo di risorse	
CRITERIO	2.5 Acqua potabile	
ESIGENZA	Riduzione dei consumi di acqua potabile all'interno dell'edificio attraverso strategie di recupero e ottimizzazione d'uso dell'acqua.	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Volume di acqua potabile risparmiata all'interno dell'edificio rispetto al fabbisogno base calcolato.	
UNITÀ DI MISURA	%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: - calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per uso interno di immobile con destinazione d'uso interno pari a 210 litri abitanti equivalenti/giorno; - calcolare il fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando: 1) il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori, ...) 2) il contributo derivante dall'eventuale impiego di acqua piovana destinata ad uso interno; 3) il contributo derivante dall'eventuale impiego di acque grigie destinate ad uso interno; 4) il contributo derivante dall'eventuale reimpiego di acqua utilizzata per l'impianto di climatizzazione e destinata ad uso interno; - calcolare il volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B); - calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per uso interno (C/A x 100); - confrontare il valore ottenuto con la scala di prestazione.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana. Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.	
SCALA DI PRESTAZIONE		
NEGATIVO	-1	P = 0
SUFFICIENTE	0	0 < P ≤ 40
BUONO	3	40 < P ≤ 80
OTTIMO	5	80 < P ≤ 100
NOTE		-

8_ EMISSIONI DI CO ₂		
AREA DI VALUTAZIONE	3. Carichi ambientali	
CRITERIO	3.1 Emissioni di CO ₂	
ESIGENZA	Ridurre la quantità di CO ₂ equivalente da energia primaria impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio.	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Rapporto tra le emissioni di CO ₂ dell'edificio (in base al fabbisogno di energia primaria globale e al combustibile impiegato) e quelle relativa al fabbisogno di energia primaria limite (impiegando come combustibile il metano).	
UNITÀ DI MISURA	%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 1. calcolo dell'energia primaria globale richiesta annualmente per l'esercizio dell'edificio, senza tener conto della quota proveniente da fonti rinnovabili. Fino all'entrata in vigore delle delibere attuative della l.r. 21/2008 relative al metodo di calcolo previsto dalla legge stessa, il fabbisogno annuo prende a riferimento esclusivamente il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale, sulla base di quanto indicato nella DGR 3014 del 30/10/2009; 2. calcolo del contributo annuo di energia da fonti energetiche rinnovabili; 3. calcolo dell'energia primaria globale tenendo conto della quota proveniente da fonti rinnovabili; 4. calcolo della quantità di emissioni di CO₂ equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio, mediante moltiplicazione del valore di energia primaria di ciascun contributo per opportuni fattori di emissione che dipendono dal vettore utilizzato. 5. calcolo del rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO₂ equivalente annua prodotta dai vettori di energia utilizzata per l'esercizio dell'edificio da valutare e la quantità di emissioni di CO₂ equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio con fabbisogno di energia primaria globale limite con la medesima destinazione d'uso; 6. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Evitare l'impiego di combustibili fossili a maggiori emissioni di CO ₂ (es. gasolio, carbone, olio combustibile, ecc.). Prevedere l'utilizzo di combustibile da biomassa (legna, cippato, pellet di legno, ecc.) o di energia rinnovabile (ad esempio la radiazione solare), o qualsiasi fonte energetica che, evitando la combustione, eviti la produzione di CO ₂ . Nell'impossibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili si deve prevedere l'utilizzo di combustibili come il metano, che rilasciano una quantità di CO ₂ inferiore rispetto agli altri combustibili di origine fossile. Dovrà comunque essere valutato che i sistemi alternativi di produzione di energia, nell'evitare la produzione di CO ₂ , non comportino il rilascio di altre sostanze inquinanti. Si raccomanda l'impiego di caldaie a condensazione ad elevato rendimento o di generatori di calore con prestazioni elevate dal punto di vista delle emissioni di CO ₂ in ambiente.	
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO (P)		%
NEGATIVO	-1	P≥120
SUFFICIENTE	0	90≤P<120
BUONO	3	40≤P<90

OTTIMO	5	P<40
NOTE		-

9_ RIFIUTI SOLIDI (DOMESTICO)	
AREA DI VALUTAZIONE	3. Carichi ambientali
CRITERIO	3.2 Rifiuti solidi
ESIGENZA	Favorire la riduzione e attraverso una corretta differenziazione il riciclo dei rifiuti urbani.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
UNITÀ DI MISURA	Indicatore qualitativo
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: - descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata e dei rifiuti organici previsti nell'edificio.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella riduzione e differenziazione dei rifiuti urbani. In particolare per i rifiuti organici: - aree attrezzate per il compostaggio domestico e aree su cui utilizzare il compost. In merito alle condizioni generali per la produzione del compost, si demanda al punto B dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 5 dicembre 2008. In particolare per le altre tipologia di rifiuti urbani: - aree coperte attrezzate per la raccolta differenziata per le diverse tipologie di rifiuti; - dispositivi interni all'unità immobiliare o spazi destinati alla raccolta differenziata.
SCALA DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	
-1	-
0	Assenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
3	Presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
5	Presenza di strategie innovative e all'avanguardia per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
NOTE	Il progetto e la relazione tecnica descriveranno le strategie e descriveranno gli accorgimenti messi in atto.

10 _ RIFIUTI SOLIDI (NON DOMESTICO)	
AREA DI VALUTAZIONE	3. Carichi ambientali
CRITERIO	3.3 Rifiuti solidi
ESIGENZA	Favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riutilizzo dei rifiuti urbani.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e non.
UNITÀ DI MISURA	Indicatore qualitativo
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: - descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti previsti nell'edificio.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella differenziazione e raccolta dei rifiuti solidi. In particolare per i rifiuti inorganici: - individuazione della tipologia di rifiuti prodotti e dei sistemi di gestione degli stessi nonché delle azioni da prevedere per il conferimento presso impianti specializzati. - individuazione di aree esterne coperte o scoperte attrezzate per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti e degli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri o liquidi; - individuazione dei dispositivi e degli spazi anche interni destinati alla raccolta differenziata.
SCALA DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	
-1	-
0	Assenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3	Presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti e indicazione dei materiali avviati al riciclo.
5	Presenza di strategie innovative e all'avanguardia per la raccolta differenziata dei rifiuti sia in termini di avvio al riciclo che in termini di riduzione o valorizzazione nel ciclo produttivo degli stessi.
NOTE	La relazione progettuale definirà in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento.

11_VENTILAZIONE		
AREA DI VALUTAZIONE		4. Qualità ambientale
CRITERIO		4.1 Ventilazione
ESIGENZA		Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell'aria, minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione.
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Presenza di strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari per almeno l'80% dei locali, senza ricorrere alla semplice apertura delle finestre.
UNITÀ DI MISURA		Qualitativa
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 1. Tra gli scenari prospettati nella <i>Scala di Prestazione</i> scegliere quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto 2. Attribuzione del relativo punteggio.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		Migliorare la qualità dell'inquinamento indoor promuovendo tecniche di ventilazione naturale e recupero del calore.
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		
NEGATIVO	-1	Dalla documentazione di progetto si evince che, per garantire un livello di ricambi d'aria accettabile (es. 0,3 vol/h e di più per cucine e bagni), non si sono studiate soluzioni tecnologiche e costruttive particolari. I ricambi d'aria sono garantiti dalla sola apertura delle finestre le quali sono disposte su una singola facciata.
SUFFICIENTE	0	Dalla documentazione di progetto si evince che i ricambi d'aria dei vari appartamenti sono garantiti dalle sole finestre, le quali sono disposte in modo da ottenere una ventilazione trasversale.
BUONO	3	Dalla documentazione di progetto si evince che i ricambi d'aria dei vari appartamenti sono garantiti non solo dalla apertura delle finestre ma anche da griglie poste o sul vetro, o sul sottofinestra, o sul muro perimetrale che si attivano al momento necessario, manualmente o meccanicamente.
OTTIMO	5	Dalla documentazione di progetto si evince che, per la garanzia di un livello di ricambi d'aria accettabile (es. 0,3 vol/h e di più per cucine e bagni), si sono studiate soluzioni tecnologiche e costruttive particolari quali canali e griglie di ventilazione. L'efficacia è garantita da un sistema di ventilazione meccanico che si attiva nel momento in cui la ventilazione naturale non è sufficiente (ventilazione ibrida). I dispositivi assicurano inoltre un recupero del calore.
NOTE		La relazione progettuale definirà in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento.

12_ BENESSERE VISIVO		
AREA DI VALUTAZIONE	4. Qualità ambientale	
CRITERIO	4.2 Illuminazione naturale	
ESIGENZA	Assicurare adeguati livelli d'illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati.	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Indice basato sul <i>Fattore medio di luce diurna</i> : rapporto tra l'illuminamento naturale medio dell'ambiente e quello esterno (nelle identiche condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento.	
UNITÀ DI MISURA	%	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 1. Calcolo dell'indice basato sul fattore di luce diurna in assenza di schermatura mobile (ma tenendo in considerazione gli aggetti e gli elementi di ombreggiamento fissi), per ciascun tipo di vetro e di locale, ispirata alla procedura descritta nello standard UNI EN ISO 10840; la metodologia prevede l'applicazione di un'unica formula in cui inserire i dati di input: Indice di $FLD_m = A_f \cdot t / A_{tot}$ Dove: A_f = area della superficie vetrata totale (telaio escluso) del locale (m²) t = fattore di trasmissione luminosa relativo alla superficie vetrata del locale A_{tot} = area totale delle superfici che delimitano l'ambiente (m²). 2. Calcolo del fattore di luce diurna relativo all'edificio come media aritmetica dei fattori calcolati per ciascuna tipologia di ambiente; 3. Confronto del valore calcolato con la scala di prestazione e attribuzione del punteggio.	
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Migliorare la qualità dell'illuminazione indoor promuovendo l'utilizzo di soluzioni e dispositivi che favoriscano l'illuminazione naturale e di dispositivi che regolino l'intensità dell'illuminazione artificiale in funzione di quella naturale .	
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		%
NEGATIVO	-1	P < 2,00
SUFFICIENTE	0	2,00 < P ≤ 2,72
BUONO	3	2,72 < P ≤ 3,20
OTTIMO	5	P > 3,20
NOTE		La relazione progettuale definirà in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento,

13_ BENESSERE ACUSTICO	
AREA DI VALUTAZIONE	4. Qualità ambientale
CRITERIO	4.3 Benessere acustico
ESIGENZA	Assicurare che la progettazione dell'isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata.
UNITÀ DI MISURA	
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	La verifica del criterio comporta la seguente procedura: 1. Definizione di scelte progettuali che rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera come stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997; 2. Calcolo dell'isolamento acustico standardizzato di facciata secondo UNI EN 12354-3; 3. Confronto del valore calcolato con la scala di prestazione e attribuzione del punteggio.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	-
SCALA DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	%
-1	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata <40 dB.
0	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata ≥ 40 dB e ≤ 42 dB
3	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata >42 dB e ≤ 44 dB.
5	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata >44 dB.
NOTE	La relazione progettuale definirà in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento.

14_ ACCESSIBILITA'		
AREA DI VALUTAZIONE		5. Qualità del servizio
CRITERIO		5.1 Accessibilità
ESIGENZA		Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili.
INDICATORE DI PRESTAZIONE		Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne.
UNITÀ DI MISURA		%
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA		La verifica del criterio comporta la seguente procedura: - calcolare la superficie lorda agibile (Slg) complessiva dell'edificio e la superficie delle aree esterne (A); - calcolare la superficie lorda agibile (Slg) complessiva dell'edificio e la superficie delle aree esterne facilmente fruibili da parte di persone diversamente abili (B); - calcolare il rapporto tra la superficie facilmente fruibili da parte di persone diversamente abili e quella complessiva: B/A x 100 ; - calcolare il valore di prestazione relativo.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO		-
SCALA DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		
NEGATIVO	-1	0
SUFFICIENTE	0	$0 < P \leq 30$
BUONO	3	$30 < P \leq 80$
OTTIMO	5	$80 < P \leq 100$
NOTE		Per il calcolo delle superfici dell'edificio si rimanda alle definizioni contenute nel provvedimento attuativo della l.r. 11/1998 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999).

15_ MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'EDIFICIO NEL TEMPO	
AREA DI VALUTAZIONE	5. Qualità del servizio
CRITERIO	5.2 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici e presenza di un manuale di manutenzione.
ESIGENZA	Favorire il mantenimento dell'efficienza dell'edificio nel tempo.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Presenza di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica nonché di un manuale di manutenzione dell'edificio e degli impianti.
UNITÀ DI MISURA	Qualitativa
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	La verifica del criterio comporta la seguente procedura: Predisposizione di un piano per la raccolta della documentazione tecnica riguardante il fabbricato che dovrà contenere il progetto realizzato, comprensivo della parte edilizia – strutture, elementi e componenti (in caso di fabbricato esistente si aggiunge il rilievo geometrico, architettonico e strutturale) ed impiantistica (progetto/rilievo impianti comprese le opere di allaccio alle reti pubbliche e gli eventuali sistemi di sicurezza); Realizzazione di un manuale di manutenzione delle principali componenti edilizie con particolare riferimento ai dispositivi per garantire la sicurezza, nonché degli impianti.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Al fine di garantire l'efficienza dell'edificio e la sua corretta gestione è necessario poter disporre degli schemi dell'eseguito sia per gli aspetti architettonici e strutturale che per gli impianti. In sede di rilascio dell'agibilità tale documentazione dovrà essere aggiornata ed allegata alla richiesta stessa.
SCALA DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	
-1	Non è prevista l'archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto "as-built" né piano di manutenzione.
0	I disegni "esecutivi" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni secondo il D.lgs 81/2008 riguardanti la manutenzione, la messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito "libretto dell'edificio".
3	In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del "libretto dell'edificio" dove viene altresì raccolta la documentazione per la manutenzione degli impianti.
5	In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l'archiviazione nel "libretto dell'edificio" dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e allegate le procedure per l'esercizio e specifici report e protocolli per la manutenzione di tutte le componenti dell'edificio pienamente congruenti rispetto alla complessità dell'edificio.
NOTE	La relazione progettuale definirà in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento